

PIANO DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2014-2020 - MISURA 14: "BENESSERE DEGLI ANIMALI" – INTERVENTI 14.1.1 – 14.1.2 – 14.1.3 - PRESENTAZIONE DOMANDE DI SOSTEGNO - ANNUALITÀ 2019.

Articolo 1
(Finalità della misura)

Con la presente misura il sostegno viene concesso per promuovere l'introduzione di pratiche rispettose degli animali, che innalzano il livello qualitativo di vita nell'allevamento al di sopra dei requisiti obbligatori previsti a norma del titolo VI, capo I del Reg (UE) 1306/2013, ad altri pertinenti requisiti obbligatori e alle condizioni di ordinarietà regionali.

Il sostegno per la cura del benessere animale ha principalmente due obiettivi, da una parte assicurarsi che gli animali vengano allevati in condizioni che evitino loro inutili sofferenze e dall'altra permettere la realizzazione di produzioni di qualità superiore. Su questi principi sono state emanate negli ultimi anni le norme sul benessere degli animali, che riguardano una serie di aspetti dell'allevamento che debbono essere obbligatoriamente migliorati (illuminazione, ventilazione, libertà di movimento, adeguato accesso al cibo e all'acqua, ecc....).

Si prevede un indennizzo a favore degli allevatori per i maggiori costi derivanti da impegni che vengono assunti per l'introduzione di pratiche aziendali, a livello gestionale e tecnico, migliorative delle condizioni di benessere degli animali. Il territorio umbro, prevalentemente montano ben si presta al passaggio a sistemi di allevamento di tipo estensivo in sostituzione di quelli di tipo intensivo che presentano maggiori problematiche di benessere animale e di impatto ambientale. A tal fine nella misura sono previsti interventi specifici (14.1.1 – 14.1.2) per il settore suinicolo e bovino finalizzati al miglioramento dei requisiti di allevamento riferiti alle condizioni di stabulazione, alimentazione e accesso degli animali all'aperto. La misura prevede inoltre un intervento (14.1.3) volto ad un diffuso innalzamento del livello qualitativo della zootecnia regionale attraverso l'introduzione nelle aziende di standard superiori di benessere animale. A tal fine viene incentivata la messa a sistema di pratiche aziendali che a livello gestionale e tecnico possano contribuire ad un organico e duraturo miglioramento delle condizioni di vita dell'allevamento.

Per le finalità di cui sopra è previsto un indennizzo annuo per UBA (Unità di Bestiame Adulto) a compensazione dei maggiori costi derivanti dall'applicazione degli impegni previsti.

La misura si articola nelle seguenti tipologie di intervento:

14.1.1 Sistema di allevamento di suini all'aperto:

L'intervento è rivolto a favore delle aziende suinicole che introducono il sistema di allevamento all'aperto per la specie suina.

14.1.2 Sistema di allevamento bovino linea vacca – vitello:

L'intervento è rivolto agli allevatori di bovini da carne che passano dal sistema di allevamento intensivo al sistema di allevamento all'aperto con libertà di pascolamento degli animali e svezzamento naturale dei vitelli.

14.1.3 Benessere degli animali per le filiere: bovina e bufalina da latte, bovina e bufalina da carne, ovicaprina ed equina.

L'intervento è rivolto a favore delle aziende che si impegnano ad introdurre e mettere a sistema nell'allevamento pratiche a livello gestionale, tecnico e sanitario che contribuiscono a migliorare il livello di benessere animale.

Sezione 1
PARTE GENERALE

Articolo 2
(Definizioni)

1. Azienda

L'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro. Ai fini della misura 14 sono prese in considerazione le unità di produzione ricadenti nel territorio regionale.

2. Agricoltore in attività

Agricoltore come definito dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, applicato con D.M. 6513 del 18.11.2014 e s.m.e i..

3. Unità Bestiame (UBA)

Ai fini del presente avviso per il calcolo delle Unità di Bestiame Adulto (UBA) possedute dall'azienda, vengono presi a riferimento gli indici di conversione di cui all'Allegato II del Regolamento (UE) 808/2014, a valere esclusivamente per le specie riportate nella tabella seguente:

SPECIE ANIMALI	UBA
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1,0
Bovini da sei mesi a due anni	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Ovini e caprini	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5
Altri suini	0,3

4. Banca Dati Nazionale (BDN)

Banca dati nazionale informatizzata nella quale figurino l'identità degli animali e la loro movimentazione, conformemente alle disposizioni della direttiva 97/12/CE del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE.

5. Condizionalità

Il regime di condizionalità è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1306/2013 (art. 91 e seguenti). Esso prevede una riorganizzazione dei Criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) in sottoinsiemi tematici raggruppabili nei seguenti tre settori:

- ambiente e cambiamento climatico e buone condizioni del terreno;
- sanità pubblica e salute degli animali e delle piante;
- benessere degli animali

6. Fascicolo aziendale

Contenitore cartaceo ed elettronico, istituito ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, contenente tutte le informazioni, dichiarate, controllate, verificate, di ciascun soggetto, pubblico o privato, esercente una delle attività necessarie per accedere agli aiuti previsti dalle singole schede di misura del PSR.

Ogni richiedente l'aiuto, ha l'obbligo di costituire ed aggiornare il proprio fascicolo aziendale, elettronico e ove necessario cartaceo, secondo le modalità e le regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA.

Il fascicolo aziendale è unico e deve essere validato successivamente ad ogni sua integrazione o modificazione. L'aggiornamento può essere effettuato in ogni momento, indipendentemente dall'attivazione di qualsiasi procedimento.

I titolari di ciascun fascicolo sono tenuti, prima della presentazione della domanda di sostegno di cui al presente avviso, ad eseguire una verifica delle informazioni riportate nel fascicolo rispetto alla reale situazione aziendale ponendo particolare attenzione alla verifica della corrispondenza

con la documentazione che nello stesso deve essere conservata come previsto dal manuale di tenuta del fascicolo predisposto da AGEA ed in particolare deve essere verificata la presenza dei contratti di affitto debitamente registrati. Le informazioni relative alle domande di aiuto sono ricavate direttamente dai fascicoli aziendali validati dai CAA. Tali fascicoli sono oggetto di controllo da parte di AGEA nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), in ordine al rispetto delle disposizioni impartite dalla stessa Agenzia per la loro regolare tenuta.

7. Banca Dati Nazionale

Il richiedente è responsabile della costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale ai fini dell'iscrizione dell'azienda nell'anagrafe delle aziende agricole nel Sistema Informativo Agricolo nazionale e nella Banca Dati Nazionale zootecnica, ed è conservato dal CAA o da altro soggetto appositamente abilitato dall'Organismo Pagatore Agea.

8. Soggetti autorizzati

Sono definiti soggetti autorizzati le persone fisiche o giuridiche cui la Regione, a norma della DGR n. 1583 del 28/12/2017, rende disponibile la funzionalità on-line, mediante il portale SIAN, per la compilazione delle domande a valere sulle misure del PSR a fronte di delega da parte del singolo beneficiario.

9. Introduzione ai fini del presente avviso

Possono aderire al presente bando gli allevatori che avviano per la prima volta in azienda sistemi di allevamento, modalità di gestione della stalla anche dal punto di vista sanitario ed accorgimenti tecnici e strutturali, previsti dalle tipologie di intervento 14.1.1 – 14.1.2 e 14.1.3.

Per tale principio non possono accedere al presente avviso pubblico le aziende che hanno aderito alle stesse tipologie di intervento previste dal bando Misura 14 "Benessere animale" approvato con determinazione dirigenziale n. 3864 del 05.06.2015 mentre le aziende che hanno aderito ai bandi relativi alla Misura 215 "Benessere animale" del PSR dell'Umbria 2007/2013 potranno accedere esclusivamente alla tipologia di intervento 14.1.3.

Articolo 3 (Beneficiari)

Gli aiuti previsti dal presente avviso sono accordati agli agricoltori in attività, come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, applicato con D.M. 6513 del 18.11.2014 e s.m.e i, che esercitano attività di allevamento per le specie previste dagli interventi attivati nell'ambito della misura con stalle ubicate nelle aree colpite dal sisma del 2016 delimitate con Legge n. 229/2016, e specificatamente: Arrone (TR); Cascia (PG); Cerreto di Spoleto (PG); Ferentillo (TR); Montefranco (TR); Monteleone di Spoleto (PG); Norcia (PG); Poggiodomo (PG); Polino (TR); Preci (PG); Sant'Anatolia di Narco (PG); Scheggino (PG); Sellano (PG); Vallo di Nera (PG) e Spoleto.

Articolo 4 (Banca Dati Nazionale)

Le stalle ammissibili al sostegno debbono possedere il codice identificativo attribuito dai Servizi Veterinari registrato dalla Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) e debbono mantenere aggiornati i registri di stalla ed il fascicolo presso la medesima Banca Dati in riferimento alle diverse specie animali allevate oggetto di aiuto.

Articolo 5 (Impegno minimo)

Sono ammissibili al contributo domande di aiuto con un **impegno minimo di tre UBA**. In ogni caso le UBA dichiarate in domanda per le quali si riceve il sostegno nel primo anno d'impegno debbono essere mantenute per tutto il periodo vincolativo quinquennale.

Articolo 6 (Condizioni generali di ammissibilità)

1. Possesso dell'azienda

Il possesso dell'azienda zootecnica per la quale viene presentata la domanda è certificato sulla base di quanto emerge dalla Anagrafe delle Aziende Agricole costituita presso il Servizio Informativo Agricolo Nazionale, la costituzione e aggiornamento del fascicolo sono condizione indispensabili per poter accedere al sostegno. Le condizioni per l'accesso agli aiuti che hanno dato luogo alla liquidazione per la prima annualità debbono essere mantenute per tutti i cinque anni d'impegno.

2. Domande presentate da persone giuridiche

Nel caso di domande presentate da persone giuridiche diverse dalle ditte individuali, il richiedente, Legale Rappresentante, deve essere autorizzato dai competenti organi a presentare la domanda di aiuto e ad assumere gli impegni correlati. La relativa documentazione deve essere conservata nel fascicolo di domanda.

3. Domande presentate da enti pubblici o di diritto pubblico

Nel caso di domande presentate da enti pubblici o di diritto pubblico, il richiedente deve essere autorizzato dai competenti organi dell'Ente a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati. La relativa documentazione deve essere conservata nel fascicolo di domanda.

4. Iscrizione C.C.I.A.A. e possesso Partita IVA

Per tutti gli interventi del presente avviso, i richiedenti devono essere iscritti alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) con codice ATECO agricolo a far data dalla presentazione della domanda e possedere una partita IVA con codice di attività agricolo.

5. Mantenimento requisiti di ammissibilità

I requisiti che hanno determinato l'ammissibilità della domanda di sostegno devono essere mantenuti per tutto il periodo dell'impegno (almeno 5 anni), pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste, salvo diversa disposizione definita dall'Organismo Pagatore Agea nell'ambito delle norme di gestione delle domande di pagamento.

Articolo 7 (Domande di aiuto)

1. Modalità di presentazione delle domande di aiuto.

Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti devono essere compilate utilizzando la specifica procedura informatica messa a disposizione da AGEA nel portale SIAN (www.sian.it).

La domanda s'intende formalmente presentata una volta effettuato il rilascio della stessa nel portale SIAN.

Le domande devono essere presentate a far data dall'approvazione del bando e non oltre la data del **15 maggio 2019**, sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale aggiornato e validato.

Allegati alla domanda di sostegno

Alla domanda di sostegno andranno allegate le dichiarazioni relative agli impegni assunti per la tipologia di intervento a cui si aderisce e specifica relazione tecnica dettagliata, secondo quanto riportato in **allegato B**) al presente bando.

Una volta rilasciate a sistema nel portale SIAN copia digitale della domanda di sostegno sottoscritta con firma autografa, fatti salvi i casi di sottoscrizione con firma OTP, unitamente all'allegato B debitamente compilato e sottoscritto, devono essere presentate alla Regione Umbria, mediante specifica procedura utilizzando il portale SIAR. L'inoltro della copia della domanda e dell'allegato B deve essere fatto scansionando i due documenti in **un unico file PDF** da caricare nella procedura SIAR. **Il mancato caricamento dell'unico file PDF contenente la domanda e l'allegato tramite SIAR è condizione indispensabile per l'istruttoria, autorizzazione e liquidazione della stessa.**

Le condizioni dichiarate nella domanda verranno verificate rispetto a quanto risultante dalle banche dati alla data di rilascio della stessa.

Ciascun richiedente non può presentare più di una domanda sostegno a valere sulla misura 14. Ogni singola azienda con un'unica domanda può accedere a più tipologie di intervento previste dalla misura. Fa eccezione l'adesione all'intervento 14.1.2 che esclude la possibilità di accedere all'intervento 14.1.3 per la filiera bovina da carne.

La domanda di sostegno può essere ritirata o rettificata sino alla concessione dell'aiuto, fatto salvo il caso in cui il beneficiario sia stato informato dell'avvenuto riscontro di inadempienze o se gli sia

stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco o dal controllo effettuato emergano inadempienze.

Ai sensi del Reg. 640/2014 per le domande pervenute oltre i termini previsti dal presente avviso, si applica una riduzione dell'1%, dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto, per ogni giorno lavorativo di ritardo.

In caso di ritardo superiore a venticinque giorni di calendario la domanda è irricevibile.

2. Dichiarazioni ed impegni

Il richiedente, ai fini dell'ottenimento del premio assume quali proprie le dichiarazioni e gli impegni riportati nel modello di domanda disponibile on-line sul portale SIAN (www.sian.it) e negli allegati.

Nel sottoscrivere la domanda il richiedente dichiara:

- di essere a conoscenza di quanto previsto dal DM 17 gennaio 2019 n. 497, recante disposizioni circa la condizionalità e le riduzioni ed esclusioni;
- di essere agricoltore in attività come definito all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all'articolo 3 del DM n. 6513 del 18 novembre 2014 e ss.mm.ii.;
- di essere a conoscenza che la concessione e l'erogazione degli aiuti potranno essere effettuati solo in presenza di sufficiente disponibilità finanziaria delle risorse del PSR e che, nel caso di indisponibilità di risorse finanziarie, il richiedente non può rivendicare nulla nei confronti della Regione, dell'Organismo pagatore AGEA, dello Stato e della Commissione Europea.

per le domande presentate da persone giuridiche diverse dalla ditta individuale:

- di essere legittimato dai competenti organi societari a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati.

Al fine di favorire il ricorso all'arbitrato, quale strumento alternativo al ricorso giurisdizionale per la soluzione delle controversie, i richiedenti possono sottoscrivere, in sede di presentazione della domanda di sostegno/pagamento, la seguente clausola compromissoria: "Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del bando è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare".

Qualora il beneficiario non ottemperi agli obblighi e/o receda dagli impegni assunti è soggetto alle riduzioni ed esclusioni previste dalla normativa regionale, applicativa degli articoli 35 e 36 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e specificate dal regolamento (UE) di esecuzione 809/2014.

Impegni di carattere generale

Il beneficiario o persona alla quale è stata affidata stabilmente la pertinente gestione aziendale si impegna ad acquisire, entro i primi due anni di impegno, le necessarie competenze professionali per la gestione degli impegni relativi alle tipologie di intervento 14.1.1 e 14.1.2 e 14.1.3. L'impegno prevede la frequenza di un corso di formazione professionale della durata di 15 ore sulle tematiche oggetto degli impegni assunti, certificato da un attestato di frequenza rilasciato dal soggetto formatore.

Relativamente alle tipologie di intervento 14.1.1 e 14.1.2, decorsi i primi due anni, nei successivi 2 anni di impegno, il beneficiario o persona alla quale è stata affidata stabilmente la pertinente gestione aziendale dovrà avvalersi di servizi finalizzati all'aggiornamento/tutoraggio sulle tematiche oggetto degli impegni assunti per una durata di almeno 12 ore complessive.

Nel caso la gestione delle attività aziendali sia affidata a persone (addetti) diverse dai titolari/beneficiari o dai legali rappresentanti delle aziende, la dimostrazione dell'affidamento deve essere supportato da un rapporto negoziale stabile (ancorché non continuativo) che dimostri l'effettivo affidamento da parte del titolare o legale rappresentante, delle decisioni gestionali conseguenti (ad esempio: contratto, lettera di affidamento e relative documentazioni

della spesa per il servizio effettuato, buste paga per gli interni o fatture per eventuali soggetti esterni).

Qualora durante il periodo vincolativo si verifichi una condizione di subentro nel mantenimento degli impegni, il subentrante è tenuto a frequentare un corso di formazione professionale della durata di 15 ore sulle tematiche oggetto degli impegni assunti entro l'annualità di impegno, successiva al subentro e l'attività di aggiornamento/tutoraggio della durata di 12 ore che dovrà iniziare al più tardi entro la seconda annualità di impegno successiva a quella di subentro e terminare non oltre il quarto anno di impegno.

Il subentrante è esonerato dall'obbligo dell'attività di aggiornamento/tutoraggio, qualora il subentro avvenga nell'ultimo anno di impegno.

Le attività formative dovranno garantire la trattazione delle seguenti materia che dovranno essere inserite nei programmi dei corsi:

- Il benessere animale – opportunità e base normativa
- La gestione della stalla al fine di migliorare le condizioni di benessere animale (alimentazione, spazi, microclima, etc)
- La gestione sanitaria dell'allevamento al fine di migliorare le condizioni di benessere animale.

Le attività di tutoraggio/aggiornamento dovranno trattare le medesime materie, oltre ad altri aspetti legati al benessere animale peculiari per le specificità dell'azienda.

Impegni di carattere specifico

Per gli impegni di carattere specifico si rinvia alle schede per ogni specifica sottomisura e tipologia d'intervento contenute nella sezione 2 del presente avviso.

Decorrenza e durata degli impegni

Gli impegni decorrono dalla data del 15.05.2019, e hanno durata quinquennale, le condizioni ed impegni che hanno dato diritto al primo pagamento devono essere mantenute per 5 anni, fino al 14.05.2023 salvo diversa disposizione, conseguente a sopravvenute normative.

3. Conservazione della documentazione

Il richiedente è tenuto a conservare presso di sé o presso il soggetto autorizzato che ne ha effettuato il rilascio, gli originali della documentazione con obbligo di esibirla in sede di controllo.

Tra la documentazione deve essere conservata:

- a) l'originale della domanda rilasciata nel SIAN debitamente sottoscritta;
- b) la documentazione attestante il possesso dei requisiti e condizioni di ammissibilità non contenuta nel fascicolo aziendale
- c) i documenti comprovanti i punteggi che il richiedente si è attribuito;
- d) documentazione di cui all'art.4, relativa alle autorizzazioni a presentare la domanda di aiuto e ad assumere gli impegni correlati.
- e) la documentazione inerente gli animali oggetto di aiuto (registri di stalla, documenti fiscali, certificati genealogici e/o anagrafici, ecc.).

Articolo 8

(Criteri di selezione delle domande)

Per la concessione delle provvidenze previste dal presente avviso, qualora i contributi concedibili siano inferiori alle risorse messe a disposizione non si procede a selezione tramite graduatorie, viceversa, qualora gli aiuti concedibili eccedano la disponibilità, si procederà alla selezione utilizzando i seguenti criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza e ratificati dalla Giunta Regionale con Deliberazione n 1153 del 09.10.2017:

DESCRIZIONE	PUNTI
-------------	-------

Aziende con superfici prevalentemente ricadenti in aree con problemi complessivi di sviluppo	0,1 punti/Ha - max punti 20
Aziende con superfici prevalentemente ricadenti in aree vulnerabili	0,1 punti/Ha - max punti 60
Partecipazione a specifiche misure del PSR come segue: Misura 4.1: "Sostegno a investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle aziende agricole", con riferimento a specifici interventi migliorativi del benessere animale. Misura 10 - Sottomisura: 10.1.3.1 Riconversione dei seminativi in pascoli o prati-pascoli Misura 10 - Sottomisura: 10.1.3.2 Miglioramento dei pascoli e prati-pascoli Misura 11 - Sottomisura 11.1: Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica - interventi legati alla zootecnia Misura 11 - Sottomisura 11.2 - Pagamento per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica - interventi legati alla zootecnia	0,1 punti/Ha - max punti 10

In condizioni di parità di punteggio la preferenza sarà accordata al richiedente più giovane. Nel caso persone giuridiche diverse dalle ditte individuali verrà presa in considerazione la data di nascita del legale rappresentante firmatario della domanda.

Articolo 9 **(Istruttoria delle domande)**

1. Domande di sostegno.

La prima fase di "istruttoria automatizzata" delle domande di sostegno è competenza dell'Organismo Pagatore AGEA che procede alle verifiche sulla base del Sistema Integrato di Gestione e Controllo sulla base dei dati contenuti nel SIAN.

Qualora l'esito di tale verifica non riscontra dichiarazioni contrastanti con le banche dati di cui sopra, la domanda è automaticamente ammessa.

Qualora l'esito dei controlli automatizzati sia negativo o parzialmente positivo e tale esito derivi da anomalie conseguenti ad "errori palesi" sanabili mediante specifica procedura presente nel portale SIAN (correttiva), la domanda sarà istruita in modalità "manuale" da parte della Regione Umbria.

L'istruttoria "manuale", si articola nelle seguenti fasi:

- a) Verifica della ricevibilità che consiste nell'accertare l'avvenuto rilascio della domanda nel portale SIAN, entro i termini di scadenza fissati dal bando e, nei casi previsti, verifica della copia inviata in formato digitale;
- b) Verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità mediante riscontro delle informazioni contenute nell'allegato B.

In caso di documentazione incompleta o mancante il Servizio procede alla richiesta di integrazioni ed il procedimento resta sospeso sino ad invio della stessa e verifica della regolarità dei documenti inviati.

Al termine dell'istruttoria amministrativa viene redatto apposito verbale che riferisce in merito a tutti i controlli effettuati e conclude con la proposta di ammissibilità e l'attribuzione del punteggio assentito ai fini della collocazione nella graduatoria di merito. Per le domande non ammesse il verbale riporta le motivazioni dell'esclusione.

Il Servizio competente, sulla scorta delle risultanze istruttorie e dei punteggi assentiti, riportati nei verbali, con proprio atto approva la graduatoria delle domande ammissibili e di quelle finanziabili per ciascun intervento sulla scorta delle disponibilità finanziarie assegnate. Lo stesso provvedimento determina in merito alla declaratoria delle domande non ammesse.

Gli esiti del procedimento saranno formalizzati con apposito atto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul sito web canale bandi e, nel caso di esclusioni, riduzioni o applicazione di eventuali sanzioni, le motivazioni delle esclusioni, riduzioni e sanzioni verranno comunicate ai beneficiari interessati tramite PEC.

Le disposizioni adottate con il provvedimento di cui sopra, sono comunicate ai soggetti interessati.

2. Domande di conferma impegno.

Ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il beneficiario è tenuto a presentare annualmente la domanda di conferma impegno ogni anno, alla scadenza fissata nei relativi bandi annuali, per tutto il periodo di impegno quinquennale.

Anche per le domande annuali di conferma impegno valgono le modalità di presentazione previste per le domande di aiuto di cui all'art. 7 del presente avviso, fatte salve eventuali diverse disposizioni dell'Organismo Pagatore Agea.

L'organismo pagatore AGEA è competente dell'istruttoria delle domande di conferma impegno e a tal fine provvede:

- a stabilire i termini di scadenza per la presentazione di tali domande;
- ad effettuare i controlli amministrativi ovvero individuare il soggetto delegato;
- all'effettuazione dei controlli in loco previa estrazione del campione.

Qualora risultino disponibili risorse utili a finanziare le annualità successive alla prima la domanda di conferma impegno viene considerata valida anche come domanda di pagamento al fine del pagamento dell'aiuto per l'anno d'impegno corrispondente. Qualora la domanda venga considerata come domanda di pagamento l'AGEA e gli Uffici Regionali procederanno a verificare e accertare quanto segue:

- l'importo dell'aiuto erogabile a ciascun beneficiario;
- a predisporre gli elenchi di liquidazione da trasmettere ad AGEA per il pagamento dell'aiuto mediante accredito sul conto corrente bancario o postale del beneficiario.

Articolo 10 (Clausola di revisione)

I pagamenti per il rispetto **degli impegni previsti dalla Misura 14**, indennizzano gli impegni che eccedono i pertinenti criteri o requisiti obbligatori stabiliti dalla condizionalità (CGO e BCAA) e ogni altra specifica norma obbligatoria nazionale. Qualora si verifichino modifiche degli impegni obbligatori sopra richiamati, il beneficiario, ai sensi dell'articolo 48 del regolamento (UE) n. 1305/2013, è tenuto al rispetto di tale adeguamento. La revisione degli obblighi può comportare adeguamenti nell'importo dell'aiuto concedibile necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche come previsto dall'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013. Al beneficiario è consentito, in tali casi, di recedere dall'impegno senza obbligo di rimborso delle somme percepite per il periodo di effettivo rispetto dell'impegno sino all'introduzione dei nuovi impegni.

Qualora durante il periodo di impegno si verifichi la condizione di cambio beneficiario totale o parziale, le relative domande saranno trattate singolarmente e i beneficiari (cedente e subentrante) potranno avvalersi delle disposizioni previste all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 1305/2013 indipendentemente dalle opzioni esercitate dal cedente o dal subentrante.

Articolo 11 (Cambio beneficiario)

Se nel corso del periodo di esecuzione dell'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, qualora questi ultimi non intendano proseguire il mantenimento degli impegni per il restante periodo, il beneficiario, ai sensi dell'art. 47, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013 non è tenuto a restituire l'aiuto percepito.

Se nel corso del periodo di esecuzione dell'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, questi ultimi possono subentrare per il

restante periodo. In tal caso dovranno presentare domanda di cambio beneficiario utilizzando l'apposita procedura SIAN e dovranno possedere tutti i requisiti e condizioni previste dal presente avviso.

L'agricoltore che subentra nel mantenimento degli impegni assunti con la domanda di sostegno da parte del cedente, nel corso del restante periodo di impegno, non potrà a sua volta cedere l'impegno assunto, pena l'applicazione delle penalizzazioni previste, le quali avranno effetto anche sull'azienda cedente.

L'agricoltore che ha ceduto gli impegni ad un'altra azienda, qualora rientri in possesso della stalla ceduta (invalidazione dei rogiti, rescissione di contratti di affitto, scadenza di contratti non rinnovati, ecc.) potrà riassumere in proprio l'impegno ceduto a condizione che lo stesso non abbia subito interruzioni.

Il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda è ammesso a condizione che possieda i requisiti di ammissibilità, in caso di esclusione dal subentro la domanda di sostegno viene considerata decaduta ed il cedente, per effetto della cessione, perde ogni diritto sulla stessa.

Il subentrante, entro 30 giorni dall'acquisizione dell'azienda del cedente, deve presentare domanda di cambio beneficiario. Il cedente e il subentrante sono tenuti al rispetto delle disposizioni che a tale riguardo potranno essere definite dall'Organismo Pagatore AGEA. Nel caso di cambio beneficiario conseguente a decesso del richiedente/beneficiario, il termine per presentare la domanda di cambio beneficiario è di 120 giorni.

Articolo 12

(Cause di esonero dagli impegni)

Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) 1306/2013, e dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 640/2014, il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali e specificatamente:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

In caso di forza maggiore o circostanze eccezionali il beneficiario è tenuto a notificare il verificarsi della causa di forza maggiore al Servizio "Innovazione, promozione, irrigazione, zootecnia e fitosanitario" entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui gli stessi o i loro rappresentanti sono in grado di provvedervi allegando la documentazione, valida e probante l'evento: La mancata notifica nei termini previsti da luogo ad inadempimento e applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste per il mancato rispetto degli impegni.

In forza di quanto stabilito al paragrafo 1 dell'articolo 4 del regolamento 640/2014, qualora un beneficiario sia stato incapace di adempiere agli impegni per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento dell'aiuto è proporzionalmente revocato per il periodo durante il quale si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali. Non è richiesto il rimborso del sostegno ricevuto negli anni precedenti e l'impegno o il pagamento prosegue negli anni successivi, in conformità con la sua durata iniziale qualora l'azienda sia in grado di riprendere l'impegno.

Articolo 13

(Errori palesi)

Per le domande di sostegno/pagamento afferenti la Misura oggetto del presente avviso, il richiedente, mediante presentazione di richiesta formalizzata tramite PEC, può chiedere la correzione di errori palesi conformemente alle disposizioni stabilite dalla DGR n. 657 del 21 maggio 2015, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 809/2014, secondo cui le domande di sostegno e di pagamento possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competenti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo, come segue:

1. problemi di natura informatica che abbiano comportato un'errata compilazione della domanda, se avvalorati da AGEA-SIN o eventualmente dalla Regione Umbria per le procedure informatiche del sistema regionale;
2. conto corrente errato;
3. errori di "rovescino" nei numeri;
4. data di inizio e/o di fine impegno errati;
5. informazioni contraddittorie che emergono nell'analisi puntuale della documentazione eventualmente allegata o da banche dati in possesso della pubblica amministrazione;
6. supero all'interno di una particella dichiarata da un unico beneficiario;
7. utilizzi plurimi dichiarati per una stessa particella;
8. informazioni derivanti da banche dati che sono vincolanti per la liquidazione, per le quali in domanda sia stato possibile indicare dati difformi (ad esempio indicazione per la consistenza zootecnica di numero di animali diverso da quello fornito dalla BDN);

Per l'erogazione dell'aiuto, in relazione al fatto che la titolarità giuridica della domanda di pagamento è in capo all'OP AGEA, nelle more delle nuove istruzioni sull'errore palese da parte dell'OP, si fa riferimento, in quanto compatibili, alle disposizioni che lo stesso OP ha impartito con:

- Circolare "ACIU.2008.0083 dell'11 gennaio 2008 Sviluppo Rurale. Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale - Domande conferma impegni misure agro-ambientali";
- Circolare N. 27589 /UM del 15 gennaio 2008. Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale - Domande di pagamento relative a misure agro-ambientali e benessere degli animali";
- Circolare ACIU. 2012.366 del 7 settembre 2012. Sviluppo Rurale. Invio esito Audit della Commissione - Misure 211 e 214 - anni 2012 e 2011. Applicazioni istruzioni sull'errore palese";

Il beneficiario è tenuto a prendere atto e si impegna a rispettare ogni ulteriore disposizione che lo stesso Organismo Pagatore riterrà di emanare.

Alla richiesta di correzione di errore palese il richiedente/beneficiario dovrà allegare, se del caso, una documentazione che offra un quadro veritiero e completo della situazione oggetto di errore, che contenga almeno i seguenti elementi:

- Numero della domanda in cui l'errore è stato commesso;
- Descrizione dell'errore o della circostanza segnalata, con sufficiente grado di dettaglio e motivazioni in base alle quali si richiede di riconoscere il carattere di errore palese;
- Eventuale copia dei documenti necessari ad una valutazione di merito.

Non possono rientrare nella definizione di errore palese le seguenti situazioni:

- Gli errori commessi in modo reiterato dallo stesso beneficiario anche in annate diverse, compiuti esclusivamente per dimenticanza/negligenza del richiedente (escludendo quindi i casi in cui intervengano cause di natura procedurale, difetti di funzionamento del sistema informatico etc.);
- Gli errori riscontrati in presenza di una qualsiasi precedente comunicazione effettuata dall'Amministrazione al richiedente e/o al CAA mandatario (avvisi o segnalazioni, verbali, check-list, comunicazioni di anomalie, comunicazioni di effettuazione del controllo in loco, ecc.);

- La domanda carente di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (ad esempio: domanda presentata fuori termine, domanda priva di firma, ecc.);
- La parziale o totale assenza di superfici o capi richiesti a premio.

Il funzionario istruttore che riceve la richiesta ne valuta la ricevibilità e decide in ordine alla sussistenza delle condizioni per la correzione. Eventuali decisioni di non accoglimento della richiesta di riconoscimento dell'errore palese sono comunicata al richiedente motivando l'esclusione della correzione specificando quali elementi e/o fattori sono stati valutati e presi in considerazione.

La Regione tiene una registrazione di coloro che hanno richiesto il riconoscimento dell'errore palese, necessario per verificare la reiterazione dell'errore da parte di un beneficiario o del soggetto da esso incaricato per la presentazione della domanda.

Articolo 14 (Disponibilità finanziaria)

Con DGR n. 1153/2017 la Giunta regionale ha preso atto della Decisione C(2017) 7945 final del 27/11/2017 con cui la Commissione Europea ha approvato la modifica al PSR per l'Umbria 2014/2020, concernente la "riprogrammazione solidale" a seguito degli eventi sismici del 2016, la quale prevede per la misura 14 risorse aggiuntive pari ad € 5.000.000, per i comuni delle aree del cratere individuati con Legge n. 229/2016.

Articolo 15 (Informativa sul trattamento dei dati personali)

Il d.lgs.n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti così come previsto dagli art. 2 e 11 del Codice.

La Regione Umbria tratterà i dati personali forniti dai beneficiari esclusivamente per le finalità del bando e per scopi istituzionali, secondo correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la riservatezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

Il consenso al trattamento dei dati è presupposto indispensabile per la partecipazione al bando e per tutte le conseguenti attività.

I dati potranno essere trattati anche da altre Amministrazioni pubbliche e da Enti e soggetti pubblici o privati incaricati di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità stesse.

Il titolare del trattamento è il responsabile del Servizio "Innovazione, promozione, irrigazione, zootecnia e fitosanitario" della Regione Umbria.

Il responsabile del trattamento interno è il responsabile del procedimento nella persona del responsabile della Sezione "Produzioni animali e pesca professionale" della Regione Umbria.

Articolo 16 (disposizioni finali)

La Giunta Regionale e, per le attribuzioni di competenza, il Responsabile di misura, si riservano di sospendere, modificare o integrare il presente bando in qualsiasi momento senza che per questo possano essere vantati diritti o pregiudiziali nei confronti dell'amministrazione regionale.

Sezione 2 TIPOLOGIE DI INTERVENTO

INTERVENTO 14.1.1 - Sistema di allevamento di suini all'aperto.

Articolo 17

(Criteri di ammissibilità)

Possono usufruire dell'aiuto i richiedenti che si impegnano a introdurre il sistema di allevamento previsto dall'intervento che vada oltre ai requisiti minimi previsti dalle norme di condizionalità e da altri pertinenti requisiti obbligatori, in sostituzione di quello intensivo precedentemente praticato e al mantenimento, per almeno un quinquennio, delle prescrizioni previste all'articolo 18.

Articolo 18

(Interventi ammissibili ed impegni correlati)

Per accedere ai benefici previsti dall'intervento, il richiedente deve sottoscrivere le dichiarazioni di cui all'**ALLEGATO B)** al presente bando, relative al soddisfacimento delle seguenti condizioni:

1. di impegnarsi a garantire, per ogni singola fase dell'allevamento, almeno la seguente superficie a disposizione:
 - per le aziende con superficie ricadente nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN):
 - scrofe 1600 mq/capo
 - suini in accrescimento e/o ingrasso 600 mq/capo
 - per tutte le altre zone del territorio regionale:
 - per le scrofe 500 mq/capo
 - per i suini in accrescimento e/o ingrasso 300 mq/capo.
2. impegnarsi a garantire, per l'alimentazione degli animali, un numero adeguato di mangiatoie, con un fronte minimo unitario delle dimensioni di seguito indicate:
 - 0,45 m/capo;
3. impegnarsi a garantire un numero adeguato di punti di abbeverata pari ad almeno un abbeveratoio a tazza ogni 15 suinetti o suini o 10 scrofe.

Tutte le superfici interessate all'allevamento dovranno essere munite di chiudende o di altre strutture che garantiscano un razionale contenimento degli animali.

Tutte le fasi dell'allevamento (gestazione, accrescimento e ingrasso) devono ordinariamente avvenire all'aperto e quindi eventuali e brevi periodi di confinamento al chiuso possono essere giustificati, sempre con riguardo al benessere animale, soltanto da motivazioni di ordine veterinario (parto, cura o profilassi) comprovate da apposita prescrizione da parte di un medico veterinario o dell'autorità sanitaria competente. In tal caso, il temporaneo ricovero al chiuso non comporta l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dalla vigente normativa. Tali riduzioni ed esclusioni non operano altresì nel caso di ricovero temporaneo degli animali a causa di frequenti attacchi di lupi, comprovati da idonea certificazione delle autorità competenti.

Al fine di acquisire le necessarie competenze professionali per la gestione dell'allevamento, il beneficiario, o altro addetto al settore agricolo (per esempio addetto al settore agricolo al quale è stata affidata stabilmente la gestione aziendale) entro il secondo anno di impegno, dovrà frequentare con profitto un corso di formazione professionale della durata di 15 ore sulle tematiche oggetto degli impegni assunti. Nei successivi anni di impegno l'attività di allevamento dovrà essere affiancata da un'attività di tutoraggio e/o aggiornamento di almeno 12 ore complessive, mirate all'acquisizione di competenze correlate all'attuazione degli impegni assunti.

Articolo 19

(Intensità dell'aiuto)

L'aiuto è corrisposto annualmente sulla base delle UBA oggetto di impegno e per le quali sono stati accordati i benefici.

L'importo del premio ammonta a 318,00 €/UBA /anno.

Le UBA ammesse con la domanda di sostegno non possono essere aumentate durante il periodo vincolativo di 5 anni.

INTERVENTO 14.1.2 - Sistema di allevamento bovino linea vacca – vitello.

Articolo 20

(Criteri di ammissibilità)

Possono usufruire dell'aiuto i richiedenti che si impegnano a introdurre il sistema di allevamento previsto dall'intervento che vada oltre ai requisiti minimi previsti dalle norme di condizionalità e da altri pertinenti requisiti obbligatori, in sostituzione di quello intensivo precedentemente praticato e al mantenimento, per almeno un quinquennio, delle prescrizioni previste all'articolo 21.

Articolo 21

(Interventi ammissibili ed impegni correlati)

Per accedere ai benefici previsti dall'intervento il richiedente deve sottoscrivere le dichiarazioni di cui all'**ALLEGATO B**) al presente bando, relative al soddisfacimento delle seguenti condizioni:

1. impegno a garantire che l'alimentazione dei vitelli avvenga mediante allattamento naturale e con libertà di pascolamento nei periodi di cui al successivo punto 3, della linea vacca/vitello, fino alla fase di svezzamento (da zero a 6 mesi di età);
2. impegno a garantire almeno i seguenti spazi liberi o a disposizione:
 - 5.000 mq di superficie foraggiera aziendale libera per ogni vacca e vitello;
 - 4 mq/vitello per i ricoveri.
3. Impegno a mantenere al pascolo le mandrie (vacche nutrici e vitelli) dal **1 maggio al 30 settembre**, qualora i pascoli siano situati in zone definite montane ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva CEE 75/268, e dal **1 maggio al 31 ottobre** nel caso di pascoli situati in altre zone. Per il restante periodo è consentito il mantenimento delle mandrie in stalla.

Durante il periodo di pascolamento libero tutte le fasi dell'allevamento (gestazione, accrescimento e ingrasso) devono ordinariamente avvenire all'aperto e quindi eventuali e brevi periodi di confinamento al chiuso possono essere giustificati, sempre con riguardo al benessere animale, soltanto da motivazioni di ordine veterinario (parto, cura o profilassi) comprovate da apposita prescrizione da parte di un medico veterinario o dell'autorità sanitaria competente. In tal caso, il temporaneo ricovero al chiuso non comporta l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dalla vigente normativa. Tali riduzioni ed esclusioni non operano altresì nel caso di ricovero temporaneo del bestiame a causa di frequenti attacchi di lupi, comprovati da idonea certificazione delle autorità competenti.

Al fine di acquisire le necessarie competenze professionali per la gestione dell'allevamento, il beneficiario, o altro addetto al settore agricolo (per esempio addetto al settore agricolo al quale è stata affidata stabilmente la gestione aziendale) entro il secondo anno di impegno, dovrà frequentare con profitto un corso di formazione professionale della durata di 15 ore sulle tematiche oggetto degli impegni assunti. Nei successivi anni di impegno l'attività di allevamento dovrà essere affiancata da un'attività di tutoraggio e/o aggiornamento di almeno 12 ore complessive, mirate all'acquisizione di competenze correlate all'attuazione degli impegni assunti.

Articolo 22

(Intensità dell'aiuto)

L'aiuto è corrisposto annualmente sulla base delle UBA oggetto di impegno e per le quali sono stati accordati i benefici.

L'importo del premio ammonta a 126,00 €/UBA /anno.

Le UBA ammesse con la domanda di sostegno non possono essere aumentate durante il periodo vincolativo di 5 anni.

INTERVENTO 14.1.3 - Benessere degli animali per le filiere: bovina da latte, bovina da carne, ovicaprina ed equina

Articolo 23 (Criteri di ammissibilità)

Possono accedere ai benefici previsti dal presente intervento gli allevatori che si impegnano ad aumentare il livello di benessere complessivo del proprio allevamento, oltre ai requisiti minimi previsti dalle norme sulla condizionalità e da altri pertinenti requisiti obbligatori, attraverso il miglioramento di una serie di aspetti della gestione.

Possono presentare domanda i conduttori di allevamenti riguardanti i seguenti comparti:

- bovini e bufalini da carne;
- bovini e bufalini da latte;
- ovicapriini;
- equini.

Articolo 24 (Impegni)

Per accedere ai benefici previsti dall'intervento, il richiedente deve sottoscrivere le dichiarazioni di cui all'**ALLEGATO B)** al presente bando, relative al miglioramento di alcuni aspetti della gestione dell'allevamento per le specie considerate. L'intervento proposto prende in considerazione gli impegni sottoelencati, raggruppati in 4 macroaree ed elencati per comparto. Ogni singolo impegno da origine ad un punteggio. Gli impegni raggruppati nelle due macroaree "Management" e "Aspetti sanitari" sono tutti obbligatori e danno complessivamente origine ad 80 punti. Nelle altre due macroaree "Strutture" ed "Alimentazione" il beneficiario della domanda deve decidere quali impegni applicare per tutto il periodo vincolativo, al fine di ottenere un ulteriore punteggio di 6 (per un totale di 86) o di 15 (per un totale di 95) che danno diritto a due diversi livelli di contributo.

	Obiettivi per macroarea	Bovini e bufalini da carne	Bovini e bufalini da latte	Ovicapriini	Equini
1) Management	Obbligo, per il personale impiegato nella gestione degli animali, di partecipazione ad almeno un corso inerente la gestione aziendale e sanitaria della durata minima di 20 ore entro il secondo anno di applicazione della misura	20	20	20	25
	Impegno di stabilire un rapporto formale e continuativo per l'assistenza zootecnica	10	10	10	15
	Garantire controlli periodici della taratura delle attrezzature ed impianti presenti in allevamento (carro miscelatore, mungitrice, ecc.), la cui efficienza assicura livelli ottimali di benessere animale evitando l'insorgenza di criticità alimentari e sanitarie (patologie da dieta sbilanciata, mastiti, etc)	10	10	10	—
2) Aspetti sanitari	Rapporto tra soggetti svezzati e nati non inferiore all'80%, che rappresenta un importante segnale del benessere complessivo dell'allevamento	15	-----	15	20
	Esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo (1% dei soggetti allevati al pascolo - minimo 3 capi)	15	15	15	20
	Lotta regolare ai roditori ed agli infestanti, veicolo di trasmissione di malattie	5	10	5	-----
	Introduzione di aree destinate alla quarantena degli animali e/o ad infermeria. Le suddette opere devono risultare funzionali e funzionanti entro un anno dalla presentazione della domanda di sostegno	5	15	5	-----
		80	80	80	80

3) Strutture	Passaggio per la prima volta alla tipologia di allevamento semi-estensivo (pascolo nel periodo primaverile-estivo e stalla nel periodo autunnale-invernale) o estensivo con disponibilità di superficie a pascolo pari almeno a 5.000 mq/capo per i bovini e bufalini ed equini, e 750 mq/capo per gli ovicapri.	5	-----	5	5
	Passaggio per la prima volta alla tipologia di allevamento a stabulazione libera.	2	6	-----	-----
	Dotazione di generatore elettrico per il funzionamento di tutte le attrezzature ed impianti elettrici (ventilatore, impianto di illuminazione, mungitrice, etc.)	1	1	2	1
	Migliore gestione della lettiera legata alle condizioni igienico-sanitarie e di confort (impagliamento due volte alla settimana e rimozione totale della lettiera due volte l'anno)	2	3	3	2
	Lotta regolare ai roditori ed agli infestanti veicolo di trasmissione di malattie				1
	Introduzione di aree destinate alla quarantena degli animali e/o ad infermeria				1
		10	10	10	10
4) Alimentazione	Supporto di un alimentarista per la definizione di una dieta bilanciata	10	6	6	10
	Adozione di misure di prevenzione e controllo della contaminazione da micotossine per gli animali (due controlli annuali delle materie prime utilizzate per l'alimentazione animale)	-----	4	4	-----
		10	10	10	10

Descrizione degli impegni:

1 - MANAGEMENT AZIENDALE E PERSONALE

- Obbligo, per il personale impiegato nella gestione degli animali, di partecipazione ad almeno un corso inerente la gestione aziendale e sanitaria della durata minima di 20 ore nel primo anno di applicazione della misura:

Il titolare dell'azienda zootecnica (per le persone giuridiche il rappresentante legale) o suo delegato addetto alla gestione degli animali, deve frequentare un corso riconosciuto di almeno 20 ore su tematiche inerenti il benessere animale.

Ai fini del rispetto dell'impegno, viene considerata valida la partecipazione a:

- interventi di formazione attivati con la misura 1 "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione" del PSR 2014/2020;
- interventi di formazione realizzati da soggetti accreditati presso la Regione Umbria.

L'attestato di frequentazione del corso dovrà essere conservato nel fascicolo di domanda.

- Impegno di stabilire un rapporto formale e continuativo per l'assistenza zootecnica:

Un esperto zootecnico (veterinario, laureato in scienze agrarie, laureato in scienze della produzione animale, perito agrario, agrotecnico) dovrà effettuare almeno 3 visite l'anno per la verifica della gestione dell'allevamento e per indicare eventuali correttive ai fini del miglioramento del benessere animale. Il controllo dovrà tenere conto anche dei risultati delle analisi delle micotossine e parassitologiche. L'allevatore potrà scegliere tra le figure tecniche sopra indicate, prevedendo almeno un controllo veterinario.

Al termine delle 3 visite previste, gli esperti devono produrre (congiuntamente o separatamente) una relazione dettagliata sulle condizioni generali di benessere animale dell'allevamento, evidenziando criticità ed eventuali azioni correttive da attuare.

La dimostrazione delle visite effettuate e le relazioni prodotte per ogni anno di impegno dovranno essere conservati nel Fascicolo di domanda.

- Garantire controlli periodici della taratura delle attrezzature ed impianti presenti in allevamento

(carro miscelatore, mungitrice, ecc...), la cui efficienza assicura livelli ottimali di benessere animale evitando l'insorgenza di criticità alimentari e sanitarie (patologie da dieta sbilanciata, mastiti, etc):

L'allevatore deve effettuare un intervento l'anno da parte di soggetto specializzato per effettuare un controllo ed eventuale taratura dell'attrezzatura.

Il termine taratura deve essere inteso in senso esteso, con il significato di regolazione/messa a punto dell'attrezzatura.

La documentazione attestante gli interventi effettuati dovrà essere conservata nel Fascicolo di domanda.

2 - ASPETTI SANITARI

- Rapporto tra soggetti svezzati e nati non inferiore all'80%, che rappresenta un importante segnale del benessere complessivo dell'allevamento):

Considerato che questo parametro rappresenta un indicatore del livello di benessere, l'effettiva percentuale di capi svezzati dell'azienda verrà verificata attraverso il registro di stalla.

E' stato osservato che la mortalità negli allevamenti da riproduzione ha un'elevata incidenza nei primi tre mesi di vita degli animali, mentre negli allevamenti da ingrasso nei primi mesi dopo l'acquisto dei capi.

Sulla base di queste considerazioni si ritiene che il rapporto tra soggetti svezzati e nati debba essere valutato, in base alla specie animale e alla tipologia di allevamento, come segue:

Bovini e bufalini da carne: rapporto tra il numero di soggetti svezzati, di età compresa tra i 3 e i 6 mesi di vita o venduti prima del raggiungimento di tale età e il numero di vitelli nati in allevamento nell'anno di impegno e correttamente registrati in BDN (banca dati anagrafe nazionale); relativamente ai soggetti svezzati si terrà conto solo dei capi nati e svezzati nell'ambito della stessa annualità di impegno.

Nel caso degli allevamenti da ingrasso il rapporto viene calcolato tra la differenza tra il numero di capi acquistati nel periodo di impegno e il numero di capi morti entro 90 giorni dalla data di acquisto (numeratore) e il numero di capi acquistati nel periodo di impegno (denominatore). Ai fini del calcolo non vengono conteggiati i capi acquistati negli ultimi 90 giorni del periodo di impegno.

Ovini - caprini: rapporto tra il numero di soggetti (agnelli/capretti) svezzati, di età compresa tra i 30 giorni e i 3 mesi di vita o venduti prima del raggiungimento di tale età e il numero di agnelli/capretti nati in allevamento nello stesso anno di impegno e correttamente registrati nel registro di carico e scarico degli animali; relativamente ai soggetti svezzati si terrà conto solo dei capi nati e svezzati nell'ambito della stessa annualità di impegno.

Equini: rapporto tra il numero di soggetti svezzati, di età compresa tra i 4 e i 6 mesi di vita o venduti prima del raggiungimento di tale età e il numero di puledri nati in allevamento nello stesso anno di impegno e correttamente registrati nel registro di carico e scarico degli animali; relativamente ai soggetti svezzati si terrà conto solo dei capi nati e svezzati nell'ambito della stessa annualità di impegno.

- Esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali allevati (1% dei soggetti allevati - minimo 3 capi):

Il beneficiario dovrà effettuare una analisi parassitologica quantitativa, con valutazione del grado di infestazione, sull'1% dei capi, con un minimo di 3 campioni l'anno.

Il beneficiario dovrà effettuare una analisi parassitologica quali-quantitativa allo scopo di valutare il grado di infestazione degli animali e predisporre eventuali interventi terapeutici e/o preventivi. Tale monitoraggio dovrà essere effettuato annualmente sull'1% dei capi, con un minimo di 3 campioni, con le modalità di seguito individuate per specie animale e per tipologia di allevamento:

Bovini e bufalini da carne - allevamento semibrado: il campione di feci deve essere prelevato direttamente dall'ampolla rettale da ogni soggetto incluso nel campione, al momento del rientro in stalla dal pascolo.

Bovini e bufalini da carne - allevamento brado: il campione di feci deve essere prelevato direttamente dall'ampolla rettale da ogni soggetto incluso nel campione, preferibilmente nella stagione autunnale e/o in concomitanza di altre operazioni pratiche di carattere zootecnico/sanitario (profilassi, ecc.).

Bovini e bufalini da ingrasso – allevamento in stalla: il campione di feci deve essere prelevato direttamente dall'ampolla rettale da ogni soggetto incluso nel campione nel periodo di quarantena.

Bovini e bufalini da latte - stabulazione fissa-libera: il campione di feci deve essere prelevato direttamente dall'ampolla rettale da ogni soggetto incluso nel campione, durante il periodo dell'asciutta.

Ovini/Caprini da latte e carne - tutti i sistemi di allevamento: il campione di feci deve essere prelevato direttamente dall'ampolla rettale da ogni soggetto incluso nel campione, durante il periodo dell'asciutta per gli animali da latte e un mese prima del parto per gli animali da carne.

Equini - tutti i sistemi di allevamento: il campione di feci deve essere prelevato direttamente dall'ampolla rettale da ogni soggetto incluso nel campione

Nel caso di esito positivo, il veterinario incaricato della verifica della gestione dell'allevamento dovrà relazionare sulle conseguenti strategie attivate (profilassi, rotazione pascolo....) Copia del report delle analisi effettuate dovrà essere conservata nel Fascicolo di domanda insieme alla relazione sulle strategie attivate in caso di esito positivo delle analisi.

- Lotta regolare ai roditori ed agli infestanti, veicolo di trasmissione di malattie:

Il beneficiario dovrà prevedere almeno 3 interventi di derattizzazione all'anno. L'attestazione dell'effettuazione degli interventi dovrà essere conservata nel fascicolo di domanda.

- Introduzione di aree destinate alla quarantena degli animali e/o ad infermeria:

All'interno dell'allevamento devono essere previste aree destinate ad infermeria e/o quarantena così strutturate:

Infermeria: l'area di infermeria deve essere realizzata per l'isolamento di animali feriti, malati o che comunque necessitano di un temporaneo isolamento.

L'area di infermeria deve essere separata con pareti divisorie dal resto dell'allevamento o essere localizzata in area discontinua.

E' necessario che sia separata dalle altre aree di stabulazione (in modo particolare dalla sala parto), pulita e disinfettata. L'area deve essere dotata di tutti i sistemi necessari a garantire un ambiente di vita ottimale per gli animali che vi soggiornano (sistemi di abbeveraggio, alimentazione, illuminazione, ecc.). La capienza complessiva della zona isolamento-infermeria non deve essere inferiore al 3% del numero di animali allevati.

Quarantena: il locale quarantena rappresenta uno spazio nel quale vengono introdotti dall'esterno i soggetti acquistati o tenuti animali affetti da malattie infettive diffuse. Il locale deve essere separato e disposto sottovento rispetto alla stalla e dotato di attrezzature proprie (alimentatori, abbeveratoi etc..) e di un adeguato sistema di cattura. Le superfici devono essere facilmente lavabili e disinfettabili. Il locale destinato alla quarantena deve essere fornito di spazio sufficiente per garantire adeguate condizioni di benessere e confort degli animali e la capienza complessiva della zona non deve essere inferiore al 3% del numero di animali allevati.

I locali di infermeria e quarantena devono essere dimensionati per ospitare almeno il 3% dei capi allevati. Le superfici devono rispettare i seguenti parametri minimi, specifici per specie animale allevata:

Specie	Superficie (mq/capo)
Bovini, bufalini ed equidi	4,0
Ovini e caprini	2,5

La realizzazione ex - novo di tali aree dopo l'adesione all'intervento, dovrà essere dimostrata con documentazione tecnica e fotografica da conservare nel fascicolo di domanda.

3 - STRUTTURE E AMBIENTE DI ALLEVAMENTO

- Passaggio per la prima volta alla tipologia di allevamento semi-estensivo (pascolo nel periodo primaverile-estivo e stalla nel periodo autunnale-invernale) o estensivo con disponibilità di superficie a pascolo pari almeno a 5.000 mq/capo per i bovini, bufalini ed equini, e 750 mq/capo per gli ovicapri
L'azienda dovrà prevedere una superficie a pascolo a disposizione dei capi, con il dimensionamento indicato per comparto. Nella relazione allegata alla domanda iniziale dovrà essere chiarito che questa pratica non veniva precedentemente attuata.
- Passaggio per la prima volta alla tipologia di allevamento a stabulazione libera.
La stalla dovrà essere organizzata per poter applicare questo tipo di stabulazione. Nella relazione allegata alla domanda iniziale dovrà essere descritto il tipo di stabulazione precedentemente applicato.
- Dotazione di generatore elettrico per il funzionamento di tutte le attrezzature ed impianti elettrici (ventilatore, impianto di illuminazione, mungitrice, etc.)
L'azienda deve dotarsi di un generatore che garantisca il funzionamento degli impianti e attrezzature elettriche nei casi di interruzione di fornitura di energia elettrica.
L'acquisto del generatore, successivo all'adesione all'intervento, deve essere comprovato da fattura da conservare nel fascicolo di domanda.
- Migliore gestione della lettiera legata alle condizioni igienico-sanitarie e di confort (impagliamento due volte alla settimana e rimozione totale della lettiera due volte l'anno)
La lettiera dovrà essere impagliata almeno 2 volte la settimana e sostituita completamente 2 volte l'anno. Il beneficiario dovrà dimostrare l'acquisto o la produzione aziendale della paglia necessaria. Ai fini del calcolo della quantità di paglia da utilizzare per l'impagliamento (2 volte alla settimana) e sostituzione totale della lettiera (2 volte l'anno) devono essere considerate almeno le seguenti quantità minime:
 - a) 2 Kg/capo per ovicapri
 - b) 3 Kg/capo per bovini e bufalini da latte
 - c) 4 Kg/capo per bovini e bufalini da carne ed equini.La paglia acquistata dovrà essere comprovata da fatture con indicazione della quantità acquistata.
Per comprovare la massa di paglia prodotta in proprio dovrà essere fornita documentazione attestante la quantità di granella prodotta in azienda, da cui calcolare la quantità di paglia ottenuta, considerando che quest'ultima rappresenta mediamente il 45% del totale della biomassa proveniente dalla mietitura.

Gli impegni che l'azienda ha scelto dovranno essere applicati entro un anno dalla presentazione della domanda di sostegno.

4 - ALIMENTAZIONE

- Supporto di un alimentarista per la definizione di una dieta bilanciata:
Il beneficiario deve prevedere due visite l'anno di un alimentarista zootecnico che fornisca una dieta bilanciata e ne verifichi la corretta applicazione. Il supporto dell'alimentarista deve essere dimostrato con contratto sottoscritto dall'azienda con un libero professionista o con struttura di carattere non commerciale che metta a disposizione un tecnico esperto in razionamenti ed alimentazione animale. Copie dell'attestazione delle visite effettuate e della dieta prescritta dovranno essere conservate nel fascicolo di domanda.
- Adozione di misure di prevenzione e controllo della contaminazione da micotossine per gli animali (due controlli annuali delle materie prime utilizzate per l'alimentazione animale).
Il beneficiario dovrà effettuare le analisi del mangime destinato all'alimentazione degli animali, per la verifica della contaminazione da micotossine almeno 2 volte l'anno. Il controllo multi – screening (tramite cromatografia liquida ad alta prestazione), dovrà riguardare le seguenti micotossine:
 - a) Aflatossina B1

- b) Zearalenone
- c) Ocratossina

Articolo 25 **(Intensità dell'aiuto)**

L'importo annuale del pagamento è calcolato fino ai massimali previsti dall'allegato 2 del Regolamento (UE) 1305/2013.

Il contributo è concesso annualmente, sulla base delle UBA oggetto di impegno e per le quali è stata ammessa la domanda di sostegno, sulla base dei due diversi livelli di punteggio, calcolati sulla base dei punteggi sopra indicati, in funzione della filiera e precisamente:

	Livello 1 - Punti 86	Livello 2 - Punti 95
Bovini e bufalini da carne	€ 303,00 per UBA/anno	€ 426,00 per UBA/anno
Bovini e bufalini da latte	€ 234,00 per UBA/anno	€ 308,00 per UBA/anno
Ovicapri	€ 136,00 per UBA/anno	€ 196,00 per UBA/anno
Equini	€ 124,00 per UBA/anno	€ 204,00 per UBA/anno